



**COMUNE DI VILLAMASSARGIA**  
**PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI**  
**PATROCINIO, CONTRIBUTI E VANTAGGI**  
**ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI**  
**ENTI PUBBLICI**  
**E PRIVATI**

Allegato alla delibera C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>Principi e finalità</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Normative di riferimento</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Settori di intervento e attività</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Tipologia de benefici economici</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Soggetti beneficiari</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art 6</b>	<b>Esclusione</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Patrocinio</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art 8</b>	<b>Vincolo dei richiedenti</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Revoca, decadenza</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Albo delle Associazioni</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art.11</b>	<b>Modalità inerenti la richiesta dei contributi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Voci di spesa non ammissibili</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Modalità di erogazione dei contributi</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Liquidazione dei contributi</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>		
<b>Art. 15</b>	<b>Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Pubblicità</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 11</b>

## **Art. 1**

### **Principi e finalità**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione - del proprio patrocinio, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, **di seguito chiamati contributi**, ed altre agevolazioni in favore di Enti Pubblici e privati, Associazioni, cooperative e gruppi culturali sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento di attività e manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, pedagogico, ricreativo sportivo, ambientalistico, turistico ed attività rilevanti sotto il profilo socio/culturale in genere. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità risulterà dai singoli provvedimenti.

## **Art. 2**

### **Normative di riferimento**

Il Comune di Villamassargia nell'ambito dell'autonomia regolamentare adotta il presente regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 come modificato dall'art. 21 della legge 11 Febbraio 2005 n. 15 e in attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00 disciplina la concessione di contributi garantendo, la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

## **Art. 3**

### **Settori di intervento e attività**

- a) Iniziative culturali, educative e sociali
- b) Attività sportive, ricreative e del tempo libero – Attività e manifestazioni incentivanti l'aggregazione sociale della comunità
- c) Attività teatrali, musicali, cinematografiche e altre arti visive
- d) Protezione civile. Iniziative ed attività di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura del "servizio di protezione civile". Attività dell'associazionismo e del volontariato del servizio antincendio, Pronto Intervento, e salvaguardia della pubblica incolumità
- e) Iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, delle biblioteche, musei, delle tradizioni locali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- f) Ricerca e promozione culturale ed artistica;
- g) Convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali
- h) Promozione del turismo e dell'immagine turistica del territorio – sviluppo economico. Per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione sono promossi interventi rivolti in particolare:
  - Al concorso di manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del comune, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune,

- Al concorso per la realizzazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad un numero significativo di aziende operanti nel settore, atte a favorire la promozione dell'agricoltura ed altre produzioni tipiche locali;
  - Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per la comunità e per il suo patrimonio ambientale, artistico e storico
- i) Iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità, regionali, nazionali o estere;
  - j) Tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
  - k) Iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
  - l) Tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli, con attività dirette a diffondere nella comunità cittadina la cultura della pace della solidarietà, dell'amicizia tra i popoli. Attività iniziative e manifestazioni con le rappresentanze delle città gemellate, con altri comuni con i quali intercorrono altri analoghi patti o finalizzate alla costituzione di rapporti di amicizia con altre comunità locali, nazionali o estere;
  - m) Impegno civile, partecipazione. Iniziative dirette a promuovere la partecipazione popolare alla vita amministrativa del paese. Attività di associazioni e comitati a ricordo della difesa dei valori della costituzione repubblicana, delle sue istituzioni, della resistenza.
  - n) Celebrazioni Organizzazione e/o partecipazione alla Festa della repubblica, solennità civili, funzioni o feste religiose, onoranze, cerimonie ed altre iniziative pubbliche locali. Attività rilevanti di Enti o comitati patriottici ed antifascisti nazionali.

#### **Art. 4**

##### **Tipologia de benefici economici**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) Per contributo finanziario: l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione. I contributi sono classificabili:
  1. contributi ordinari in relazione all'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costitutivo dell'ente richiedente
  2. contributi straordinari in relazione all'attività straordinaria legata ad una specifiche particolare iniziativa correlata alle esigenze operative dell'ente richiedente o dell'Amministrazione Comunale
- b) Per sovvenzione: il comune si fa carico integralmente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative e/o attività realizzate da enti o associazioni, purché rientranti nelle finalità e indirizzi programmatici dell'Ente.
- c) Per ausilio finanziario: ogni possibile altra erogazione a favore di enti o associazioni non finalizzata a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta
- d) Per vantaggio economico: beneficio attribuito dal Comune e diverso dalle erogazioni in denaro, che si realizza mediante la fruizione occasionale e temporanea di beni immobili o mobili di proprietà o nella disponibilità del comune, nonché di prestazioni o servizi gratuiti, esenzioni o

riduzioni di oneri. Pertanto si riconosce un vantaggio economico, ai sensi del presente Regolamento, in caso di:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà del Comune e ove possibile trasporto degli stessi;
2. uso episodico o temporaneo, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. Il soggetto beneficiario si impegna ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Il provvedimento che concede in comodato d'uso beni mobili e immobili dell'Ente, deve espressamente riportare la clausola di esonero da ogni responsabilità civile e/o penale per ogni eventuale danno riportato da persone e/o cose di terzi.

- e) per patrocinio si intende il sostegno concesso dal comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo ricreativo ed economico della comunità locale.

#### **Art. 5** **Soggetti beneficiari**

Il patrocinio sovvenzioni, ausili e vantaggi economici possono essere richiesti da Associazioni riconosciute e spontanee senza fini di lucro, associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale, Istituzioni Pubbliche, Istituzioni socio/scolastiche, pubbliche e private, fondazioni , organismi di carattere privato, legalmente costituiti in forma scritta, anche non pubblica, il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili, Enti religiosi, Comitati che collaborano con l'Amministrazione comunale operanti nel territorio comunale per attività non a scopo di lucro.

#### **Art 6** **Esclusione**

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a. provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito di attività istituzionale e dei servizi sociali;
- b. contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra la parti;
- c. le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;

## **Art. 7**

### **Patrocinio**

1. La concessione del solo patrocinio non comporta oneri e assunzione di spese né concessione di contributi economici da parte dell'Amministrazione comunale. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicizzato dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
2. Alla concessione del patrocinio può seguire la concessione di contributi, agevolazioni, vantaggi economici qualora ricorrano i requisiti previsti dal presente regolamento in tal caso occorre presentare l'istanza almeno 30 gg. prima fatti salvi motivi d'urgenza.
3. La concessione del patrocinio è concessa dal Sindaco, ovvero, qualora sia accompagnato da concessioni di contributi, vantaggi economici dalla Giunta Comunale.
4. Per ottenere il patrocinio occorre presentare apposita istanza, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, corredata da:
  - c) - relazione sull'iniziativa
  - d) - programma operativo con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione
  - e) - bozza del materiale pubblicitario

## **Art 8**

### **Vincolo dei richiedenti**

1. La concessione di patrocinio, contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione dei benefici è obbligo dell'Amministrazione, con apposito atto, procedere al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
3. alla riduzione del contributo in caso di errata/incompleta rendicontazione delle spese, alla revoca di quanto concesso se non ancora liquidato.
4. Verificandosi quest'ultima fattispecie, non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nei due anni successivi da parte dello stesso soggetto.
5. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione erronea, fatta salva la possibilità di rettifica, il beneficiario è tenuto alla restituzione.

## **Art. 9**

### **Revoca, decadenza**

Ai soggetti beneficiari che a seguito di controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni mendaci, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I soggetti beneficiari che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento o che in esito a verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese sostenute decadono dal beneficio concesso.

## Art. 10 Albo delle Associazioni

Il Comune si doterà entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento dell'albo delle Associazioni, di seguito chiamato albo, aventi sede nel territorio comunale di Villamassargia.

L'iscrizione all'albo è disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino.

L'albo viene aggiornato annualmente. Le associazioni che intendono iscriversi all'albo devono essere costituite giuridicamente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia con proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale e operativa nel territorio comunale. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

I partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali non possono essere iscritti all'albo.

Iscriversi all'albo è condizione per ottenere: il patrocinio dell'Amministrazione, eventuali contributi e sovvenzioni ordinarie e straordinarie, l'utilizzo di strutture, beni e servizi dell'Ente, partecipare a organismi partecipativi quali le Consulte o altri gruppi tematici.

Per la concessione di contributi speciali costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Villamassargia, pertanto l'amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti, iniziative specifiche ad istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro con sede e operanti nel territorio di Villamassargia, che, pur non essendo iscritte all'albo, organizzano eventi e iniziative. Altresì, gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché comunque interessino la popolazione residente nel Comune

Per iscriversi occorre presentare l'istanza all'ufficio protocollo del comune, utilizzando un apposito modulo che sarà predisposto dal Comune corredato dalla copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, l'indicazione del legale rappresentante e di eventuali soggetti che ricoprono incarichi

- copia autentica dello Statuto
- Per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'albo regionale
- Per le sole associazioni di volontariato: l'attestazione di iscrizione negli appositi albo/registri regionali e/o nazionali di competenza
- L'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta
- Numero di codice fiscale dell'associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.
- relazione sull'attività svolta abitualmente.

L'iscrizione è perfezionata di norma entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della domanda. Le domande incomplete possono essere integrate. Il Responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante, concedendo 10 gg. di tempo, ove la mancata o

parziale presentazione dei documenti sussista anche in seguito alla richiesta di integrazione da parte del Comune la domanda è ritenuta inammissibile .

Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali (recapiti, coordinate bancarie ecc)

L'iscrizione può avvenire in qualunque momento.

### **Art.11**

#### **Modalità inerenti la richiesta dei contributi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici**

1. Per tutte le iniziative che non siano inerenti ad attività istituzionali e per le richieste di ausilio e di vantaggio economico le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione degli eventi cui si riferiscono.
2. L'Amministrazione al fine di dare una visione coordinata e unitaria ad un programma di eventi, potrà decidere anche in corso d'anno, di pubblicare bandi pubblici finalizzati all'organizzazione di manifestazioni o iniziative varie. In tal caso, si potrà valutare l'opportunità di istituire apposite commissioni, anche intersettoriali, e/o con la previsione di esperti per la valutazione dei progetti presentati.

Le domande, presentate tramite apposito modulo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione e corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'evento o dell'attività oggetto del sostegno economico, la tipologia di sostegno economico richiesto, l'ammontare dello stesso;
- preventivo delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità
- piano finanziario (entrata e spesa) dell'attività o dell'iniziativa ed indicazione della natura delle spese da sostenere
- Eventuale presenza di contributi, e relativo importo, di altri soggetti pubblici o privati;
- Dichiarazione, resa sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda
- Carta di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

Potrà essere richiesta qualsiasi ulteriore documentazione integrativa

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico, ad associazioni sindacali, professionali e di categoria, patronati ed associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, L'Amministrazione stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi in coerenza con i propri indirizzi programmatici.

La concessione del contributo economico è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione, in riferimento alle finalità delle iniziative proposte, alla tipologia degli interventi, alla continuità di attività gradite alla collettività e alla possibilità finanziaria dell'Ente

La concessione del contributo finanziario, sovvenzione o vantaggio economico è deliberata dalla Giunta Comunale che dispone la concessione del contributo o sovvenzione, fornendo i relativi indirizzi al Responsabile di Settore competente per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, altresì dispone l'eventuale anticipazione a titolo di acconto qualora richiesto.

## **Art. 12** **Voci di spesa non ammissibili**

1. Non sono ammesse a contributo:

- a. spese non strettamente ricollegabili all'attività/iniziativa per cui si richiede il contributo;
- b. il deficit di esercizio dell'anno precedente e accantonamenti per spese future;
- d. pasti (pranzi, cene, buffet) che non siano strettamente inerenti all'attività o al progetto ammesso al finanziamento. I rimborsi per pasti connessi all'attività o al progetto non potranno comunque essere superiori al 10% del contributo concesso
- e. attività rese a titolo di volontariato;
- f. spese di beneficenza;
- g. spese per feste sociali (quali, a titolo di esempio, feste di compleanno, anniversari di matrimonio, necrologi, doni, pranzi e cene sociali, ecc.)
- h. ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione.

## **Art. 13** **Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo economico potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:

1. per una percentuale concordata prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
2. L'anticipazione del contributo, di cui al precedente comma deve essere esplicita nell'istanza di richiesta di contributo
3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.
4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.

**Art. 14**  
**Liquidazione dei contributi**

1. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo la liquidazione dello stesso potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:
  - a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
  - b. consuntivo delle entrate e delle spese, tutte munite di regolari pezze giustificative in originale, riferite al costo totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione.La rendicontazione delle spese deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.
2. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo dell'iniziativa dichiarata nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo dell'iniziativa stessa, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
3. La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore su proposta del Responsabile di procedimento.
4. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.
5. L'autocertificazione delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, in misura non superiore al 15% del contributo concesso e comunque per un importo massimo di euro 300,00. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**  
**Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o promuovono tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune di Villamassargia utilizzando idonee forme di pubblicità anche apponendo il logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc.
2. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

**Art. 16**  
**Pubblicità**

Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi della normativa vigente in materia - D. LGS 33/2013 ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva dell'Ente, l'Amministrazione, a mezzo del Responsabile del Settore, provvede alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione

Trasparente" del sito internet di tutti gli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, ed ausili finanziari di importo superiore a € 1.000,00.

### **Art. 17** **Entrata in vigore**

1. L'art. 8 dello Statuto Comunale vigente stabilisce che i regolamenti, una volta pubblicati unitamente alla delibera di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla data ultima di pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.